



CAMERA DI COMMERCIO  
FROSINONE LATINA

**UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

# **GUIDA OPERATIVA**

## **ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI**

*Istruzioni per l'iscrizione nel Registro delle imprese dei soggetti esercenti l'attività di  
facchinaggio e movimentazione merci*

**FEBBRAIO  
2024**



## CAMPO DI APPLICAZIONE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 5 marzo 2001, n.57 – art.17 “Misure atte alla riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci”;

D.M. 30 giugno 2003, n.221 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art.17 della Legge 5 marzo 2001, n.57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”;

D.L. 31 gennaio 2007, n.7 – art.10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;

D.Lgs. 6 giugno 2012, n.147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” (Articolo 10);

Legge 7 agosto 1990, n.241 – art.19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

### DEFINIZIONI

Ai fini della presente Guida si intendono per:

- a) “**SCIA**”, segnalazione di inizio attività introdotta dal D.Lgs. 26 novembre 2016 n.222;
- b) “**applicativo Comunica**”, i programmi informatici (es. Starweb - DIRE) finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese per via telematica;
- c) “**controlli**”, indicazione delle amministrazioni pubbliche presso le quali vengono effettuati, di norma e in via prevalente, i controlli da parte dei competenti uffici di ogni Camera di Commercio relativamente alla veridicità dei requisiti autodichiarati nella modulistica prevista nella presente Guida, ai sensi di quanto disposto dall’art.19 Legge 241/90 e dal D.P.R. 445/2000 - “*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

### ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEL FACCHINAGGIO

Si intendono **imprese di facchinaggio** quelle che svolgono le attività, previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999, anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:

- portabagagli
- facchini e pesatori di mercati agro-alimentari



- facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
- facchini doganali
- facchini generici
- accompagnatori di bestiame
- facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono esclusivamente quelle affidate in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

**Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:**

- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita (con o senza incestantamento) di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili insaccamento od imballaggio di carta da macero, prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili.

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

- la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso;
- pesatori pubblici .

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

---

<sup>1</sup> Attività disciplinata dall'art. 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 luglio 1983



## IMPRESA IN UN GIORNO

### INIZIO DELL'ATTIVITÀ<sup>2</sup>

Le imprese di facchinaggio, ai sensi dell'art.19 Legge n.241/90, devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) utilizzando l'apposita modulistica denominata “**scia per l'esercizio dell'attività di facchinaggio**” al SUAP del Comune territorialmente competente (tramite il portale <http://www.impresaiungiorno.gov.it>) nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede legale. A seguito della domanda, le imprese, sono inserite con apposita istanza, nella fascia di classificazione iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

La segnalazione certificata di inizio attività accompagna la denuncia di inizio attività al Registro delle Imprese che viene trasmessa con l'applicativo COMUNICA/STARWEB/DIRE.

Alla denuncia, ove richiesti, devono essere allegati i **modelli Ono/57 e Intercalare Antimafia /57** reperibili online sul portale della Camera di Commercio di Frosinone Latina.

La data di inizio attività e la data di sottoscrizione e presentazione della **SCIA al SUAP** devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione Unica, la quale, a sua volta e di norma, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione.

Si richiama l'attenzione alla corretta protocollazione della Comunicazione Unica, che nel caso di presentazione telematica avviene automaticamente, con rilascio della ricevuta che **costituisce titolo per l'avvio dell'attività**. La ricevuta è inviata alla casella pec dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della Comunicazione Unica. Se il sistema informatico del Registro delle imprese non provvede al rilascio della ricevuta di protocollazione, notifica immediatamente un avviso alla casella pec dell'impresa e in opportuna area riservata all'utente di mancata protocollazione automatica della Comunicazione Unica con indicazione dei relativi motivi; in questo caso si consiglia di prendere tempestivamente contatto con i competenti uffici in quanto la pratica arrivata in Camera di Commercio potrebbe essere priva dei requisiti fondamentali per la procedibilità della stessa.

La modulistica prevista nella presente Guida contiene le dichiarazioni sostitutive necessarie alla dimostrazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio e movimentazione merci senza allegazione di altra documentazione.

### CASI PARTICOLARI DI INIZIO ATTIVITÀ

#### Associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti a carattere privato che svolgono le attività di facchinaggio

---

<sup>2</sup> art.19 della Legge 241/90 e articolo 25, comma 3, del D.Lgs. 59/2010.



e movimentazione merci e non svolgono attività commerciale in via prevalente, sono tenuti a presentare la richiesta di iscrizione al R.E.A. con le modalità indicate nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL’ATTIVITA’”. In tale caso l’iscrizione dovrà riguardare i soli aspetti connessi alle attività sopra indicate<sup>3</sup>.

### **Consorzi**

I consorzi di cui all’art.2612 del codice civile che esercitano l’attività di facchinaggio e movimentazione merci sono tenuti a seguire l’ordinaria procedura prevista per l’inizio dell’attività e descritta nel paragrafo “IMPRESA IN UN GIORNO – INIZIO DELL’ATTIVITA’”, con l’avvertenza che il consorzio deve indicare una o più imprese del consorzio, affidatarie dei servizi di facchinaggio e movimentazione merci, dotate dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 221/2003 per lo svolgimento delle attività in argomento.

### **Trasferimento sede da altra provincia**

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all’attività di facchinaggio e movimentazione merci hanno valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il “**Modello SCIA**” per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione (mod. UL, S5 ecc) utilizzando l’applicativo Comunica.

### **Trasferimento dell’azienda**

L’impresa che si intesti una attività di facchinaggio e movimentazione merci, già attiva a seguito di:

- trasferimento di azienda o di ramo di azienda;
- conferimento di azienda;
- fusione, scissione e incorporazione;
- trasformazione eterogenea;

se prosegue la stessa attività presenta gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l’applicativo Comunica allegando il **modello “Ono/57”** per ogni nuovo amministratore dell’impresa ed eventuali **modelli “Intercalare Antimafia/57”** per ogni altro soggetto che deve essere in possesso dei requisiti antimafia.

### **Sospensione dell’attività**

L’impresa che sospende l’attività presenta l’istanza con Comunicazione Unica al Registro delle Imprese comunicando al SUAP territorialmente competente, tramite apposito modello reperibile sul portale [impresaiungiorno.gov.it](http://impresaiungiorno.gov.it), la “**comunicazione di sospensione temporanea dell’attività**” indicando le date di inizio/termine del periodo di sospensione.

---

<sup>3</sup> Art.3, comma 2, D.M. 221/2003 e Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 214354 del 14 novembre 2011.



L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda la medesima attività, presenterà, oltre agli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica, anche il modello di “**Comunicazione di riattivazione a seguito della sospensione dell'attività**” al SUAP territorialmente competente tramite il portale [impresaiungiorno.gov.it](https://impresaiungiorno.gov.it).

La sospensione determinata per ragioni disciplinari/cautelari segue le specifiche procedure previste dall'art.9 del D.M.n. 221/03.

### **Cessazione dell'attività**

L'impresa che intende cessare l'attività di cui alla Legge n.57/2001 dovrà comunicarlo al Registro delle Imprese inviando una pratica Comunica unitamente alla “**comunicazione di cessazione delle attività di facchinaggio**” da presentarsi al SUAP territorialmente competente tramite il portale [impresaiungiorno.gov.it](https://impresaiungiorno.gov.it).

### **Apertura di Unità locale**

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività, deve presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni tramite l'applicativo Comunica.



## REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

### REQUISITI MORALI

#### Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di S.a.s. o di S.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, devono possedere e dichiarare con il **modello Ono/57** i requisiti di onorabilità, ovvero che nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art.648 c.p.), riciclaggio (art.648 bis c.p.), insolvenza fraudolenta (art.641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art.216 R.D. 16 marzo 1942 n.267 - c.d. Legge Fallimentare), usura (art.644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630 c.p.), rapina (art.628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n.1423, 31 maggio 1965 n.575 e 13 settembre 1982 n.646, e successive modificazioni o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso (N.B.: le Leggi 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n.575 sono state abrogate e sostituite dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159. I richiami alle citate leggi si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 159/2011.);
- assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 3 aprile 2001, n.142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione di socio lavoratore);
- Assenza di condanne penali per violazione della Legge 23 ottobre 1960 n.13694 <sup>4</sup>.

Per **cittadini extracomunitari** occorre allegare alla pratica telematica copia del certificato o dell'attestazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredato di traduzione in lingua italiana asseverata dalla autorità diplomatica (ambasciata o consolato) italiana, che ne attesta la conformità all'originale e la competenza dell'autorità che l'ha rilasciata. (*Rif.: Parere del MISE n.0043312 del 26 marzo 2015 – Direttiva del Conservatore n.3/2014*).

Possibili controlli d'ufficio: casellario giudiziale, casellario dei carichi pendenti, anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Questura.

<sup>4</sup> La Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 "Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi" è stata abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e pertanto tale condanna non è più considerata ostativa.



## **AVVERTENZE - REQUISITI DI ONORABILITÀ**

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività.

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt.444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art.445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole") la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art.444 c.p.p. perde la propria valenza negativa ed ogni effetto penale che ad essa consegue.

Si ricorda infine che la condanna a pena condizionalmente sospesa (art.163 c.p.) ha valenza impeditiva o ostativa al riconoscimento del possesso dei requisiti di onorabilità.

### **Antimafia**

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al D.Lgs. n.159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al D.Lgs. n.218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art.67, nei confronti dei seguenti soggetti (elencati nell'art.85 del Codice antimafia):

1. imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico, ove previsto;
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto;
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (art.2612 codice civile):
  - 4.1 il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
  - 4.2 il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
  - 4.3 tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art.2477 codice



civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001);

4.4 a) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; b) ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; c) i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art.2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), il direttore tecnico, ove previsto;

6. società estere con sede secondaria in Italia (art.2508 codice civile): i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto;

7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

8. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico): i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, il direttore tecnico, ove previsto <sup>5</sup>.

In fase di avvio attività il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante dichiarano nella SCIA, che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice delle leggi antimafia; analogamente ogni altro (eventuale) **amministratore/consigliere** di società di capitali e di cooperative, **socio** di società in nome collettivo, di società in accomandita semplice o per azioni, gli **institori e i procuratori** rendono tale dichiarazione col **modello Ono/57**.

**Tutti i restanti soggetti** che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia, devono compilare e sottoscrivere il **modello Intercalare Antimafia/57** che deve essere allegato al Modello Scia.

Possibili controlli d'ufficio: controllo antimafia effettuato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Camera di Commercio richiedente la comunicazione antimafia o la verifica dell'autocertificazione.

---

<sup>5</sup> G.E.I.E. sono equiparati, ai fini del controllo, ai consorzi di cui all'art. 2602 codice civile.



## FASCE DI CLASSIFICAZIONE

### PREMESSE

Le imprese di facchinaggio, compresi i consorzi, sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico settore di attività.

Le fasce previste sono le seguenti:

- fascia inferiore a € 2.500.000,00;
- fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00;
- fascia superiore a € 10.000.000,00.

Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione, compresi i consorzi, sono inserite, con apposita istanza, nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

### ISCRIZIONE NELLA FASCIA

Le imprese di facchinaggio con un periodo di attività inferiore al biennio, compresi i consorzi, sono inserite d'ufficio nella fascia iniziale ovvero nella fascia inferiore a € 2.500.000,00.

Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell'I.V.A., presentando il modello **Fasce di classificazione/57**, disponibile sul sito internet della Camere di Commercio di Frosinone-Latina, corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello fasce di classificazione/57.

È facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.

### SUBENTRO DI ATTIVITÀ (FUSIONE, SUCCESSIONE, ECC.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività

L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a



acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalla legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

## VARIAZIONE NEGATIVA

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, utilizzando il modello **Fasce di classificazione/57**, disponibile sul sito Internet della Camere di commercio di Latina corredato dall'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l'indicazione per gli stessi dei compensi ricevuti, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nel modello utilizzando il modello fasce di classificazione/57.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di trenta giorni dal suo verificarsi.

## MODULISTICA

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, di seguito indicata, è disponibile sul sito Internet della Camere di Commercio di Frosinone-Latina:

- **Modello – Ono/57**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito di onorabilità;
- **Modello Intercalare Antimafia/57**: modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia;
- **Fasce di classificazione/57**: modello di domanda di inserimento o di variazione nelle fasce di classificazione;

La seguente modulistica "**Ono/57**", "**Intercalare Antimafia/57**", "**fasce di classificazione/57**", allegata ad una pratica telematica deve essere individuata con il medesimo codice documento "**C23**".

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento "**E20**".

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere/amministratore, socio accomandatario, socio di Snc al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche" dovrà essere allegato il modello ONO/57 per l'autocertificazione del requisito di onorabilità, pena la sospensione della pratica telematica.



## MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI

### Impresa in un giorno: imprese individuali e società

	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
• modello base	I1/ I2/ UL	S5/ UL	S5/ UL <sup>6</sup>
<b>Modulistica "facchinaggio"</b>			
• Modello Scia impresainungiorno	SI	SI	SI
• Modello Ono/57 (eventuale)	SI	SI	SI
• Modello Intercalare Antimafia/ (eventuale)	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			
• Diritti di segreteria	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 9,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00	La misura prevista per il Registro delle imprese maggiorata di € 15,00
• Imposta di bollo	SI	NO	NO <sup>7</sup>

### Domanda di inserimento o di variazione nella fascia di classificazione

	Individuali	Società	Coop. Sociali
<b>Comunica Starweb o altri programmi compatibili</b>			
• modello base	I2	S5	S5
<b>Modulistica "facchinaggio"</b>			
• fasce di classificazione/57	SI	SI	SI
<b>Costi amministrativi</b>			

<sup>6-7</sup> Esenzione totale dall'imposta di bollo e dalla tassa di concessione governativa per le cooperative sociali (in quanto ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997).